Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSTI FRANCESCO SAVERIO

Seduta del 08/09/2020

FATTO

Estinto anticipatamente un contratto di finanziamento stipulato in data 11/11/2013, rimborsabile contro cessione del quinto della retribuzione, ed estinto in data 5/1/2018, il cliente, in sede di reclamo, contestava la mancata retrocessione della quota di commissioni non maturate e non restituite. Insoddisfatto del riscontro, con ricorso, assistito dal legale di fiducia, reitera la richiesta all'Arbitro al fine di accertare il proprio diritto alla restituzione degli interessi corrispettivi non maturati secondo il criterio *pro rata temporis*, diversamente da quello applicato alla francese, atteso che quest'ultimo sarebbe legittimo laddove il contratto venga portato alla naturale scadenza, il che non è nel caso di specie, per un ammontare pari a euro 2.014, 07 otre interessi, salvo ricalcolo operato dall'Arbitro. Richiede, altresì, il rimborso di tutte le commissioni applicate al finanziamento, quantificate in euro 2.637,31 oltre interessi, ivi compresa la restituzione della somma pari a euro 206,58 sostenuta per diritti di estinzione. Richiede, infine, la refusione delle spese del ricorso.
L'intermediario, con le controdeduzioni, si oppone alle richieste del ricorrente, ed, in relazione alla richiesta di restituzione degli interessi secondo il calcolo lineare, afferma che la stessa è infondata in quanto la pretesa di calcolare tale rimborso secondo il criterio *pro rata temporis* è contraria al testo contrattuale che prevede un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente (Modulo SECCI, Sezione 2). Precisa, al riguardo, che il cliente ha pagato solo gli interessi relativi alle 50 quote scadute al momento della estinzione

anticipata, poiché nel calcolo del debiti residuo -di cui al conteggio estintivo - la banca ha decurtato tutti gli interessi sulle rate future, i quali sono i soli non maturati e sono stati quindi correttamente indicati in complessivi euro 3.487,63, corrispondenti all'ammontare totale delle quote interessi relative alla 70 rate residue, come da piano di ammortamento alla francese. La diversa pretesa di calcolare anche per gli interessi il rimborso secondo un criterio *pro rata temporis* è quindi palesemente infondata in quanto quest'ultimo non costituisce affatto un criterio legale inderogabile (infatti l'art. 125 – *sexies* TUB dispone il rimborso "degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto", sicché per gli interessi è inevitabile fare riferimento al piano di ammortamento pattuito, poiché è solo da esso che possono dedursi gli interessi ancora dovuti per le rate residue) e la sua applicazione nel caso di specie – in cui è stato convenuto che il rimborso del debito avvenisse secondo un piano di ammortamento alla francese – darebbe luogo ad evidenti ed ingiustificate ambiguità. L'intermediario, poi, ha eccepito la congruità delle somme già retrocesse a favore del ricorrente in sede di conteggio estintivo, a titolo di commissioni alla mandataria per la gestione del finanziamento (Sezione 2, lett. b del Modulo SECCI), pari a euro 473,20, quale unica voce *recurring,* mentre nulla era ed è dovuto a titolo di spese per le comunicazioni periodiche (in quanto gratuite) e di spese di incasso quote (in quanto anch'esse non addebitate). Ha eccepito, poi, la natura *up front* delle commissioni a favore della mandataria per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria (Sezione 2, lett. a del Modulo SECCI) e delle commissioni in favore dell'intermediario del credito (Sezione 2, lett. c) del Modulo SECCI), in quanto costo relativo alla remunerazione dell'attività d'intermediazione della quale si è avvalso il cliente per l'accesso al credito erogato dalla banca. A tale riguardo, allega copia dell'accordo distributivo con quest'ultimo, richiamando sia il testo contrattuale con la legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione contenute nel Modulo SECCI, sia le previsioni normative in materia di cui all'articolo 121, comma 1, lett. h TUB, oltre alle Disposizioni di Trasparenza, sez. VII, par 2, emanate dalla Banca d'Italia, in cui l'intermediario del credito è descritto come un soggetto che svolge tipicamente attività di natura *up front.* Precisa, infine, che la distribuzione del prodotto, anche qualora svolta dall'intermediario finanziario ex Art. 106 TUB, è stata espletata attraverso dipendenti dell'intermediario stesso ovvero da agenti in attività finanziaria regolarmente iscritti all'OAM che operano per conto dei preponenti intermediari finanziari ex art. 106 TUB e a questi ultimi legati da apposita convenzione. Fa presente, infine, che la provvigione spettante all'intermediario del credito (intermediario finanziario ex art. 106 TUB o agente in attività finanziaria) per l'attività relativa alla fase preliminare (di formazione e perfezionamento del contratto) sia stata effettivamente corrisposta all'intermediario stesso nel periodo immediatamente successivo al per perfezionamento del contratto. Nell'esprimere, infine, la propria opinione critica nei confronti della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea nel caso *Lexitor*, chiede pertanto all'Arbitro di rigettare il ricorso, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto.
In sede di repliche, il ricorrente ha ribadito la richiesta formulata in ricorso per interessi per i quali l'istante ritiene iniqua l'applicazione del criterio alla francese laddove il contratto venga estinto anticipatamente, richiamando la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 412/2019 che ha stabilito che " il calcolo dell'interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice…….per cui detto interesse è la differenza alla fine del rapporto, tra l'importo rimborsato e quello prestato". Infine, con rifermento alla sentenza *Lexitor,* ribadisce che il giudice nazionale non è chiamato a disapplicare l'art. 125 *sexies* TUB ma, al contrario ad applicare la norma interna di attuazione conformemente all'interpretazione dell'art. 16 par. 1 della Direttiva 2008/48/CE fornita dalla Corte di Giustizia, nella parte in cui prevede che il consumatore che ha estinto anticipatamente il finanziamento ha diritto a

ricevere una riduzione del costo totale del credito. Menziona, altresì, la recentissima sentenza del 7 febbraio 2020 n. 1340 del Tribunale di Napoli che ha fatto propria tale interpretazione della Corte di Giustizia europea. Insiste, dunque, per l'accoglimento del ricorso.
Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Nel merito, la domanda del ricorrente è, relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione, innanzitutto, degli interessi non maturati, in applicazione del criterio proporzionale lineare, alla luce di quanto indicato al punto 4 di pagina 3 del Modulo SECCI dove è previsto espressamente che "il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicando per il numero di rate residue". Tuttavia, nel Modulo SECCI, Sezione 2, "Caratteristiche principali del prodotto di credito", riquadro a "Rate ed eventualmente loro ordine di imputazione" è stato pattuito che il rimborso del debito avvenisse secondo un piano di ammortamento alla francese. Tale piano è stato pure consegnato all'atto della stipula, come da sottoscrizione del ricorrente riportata in calce, e allegato all'odierno ricorso. Di fronte a questa antinomia, questo Arbitro, con orientamento condiviso da altri Collegi, ha recentemente ritenuto che l'intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole al cliente, riconoscendo a quest'ultimo l'integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo il criterio *pro rata temporis,* in ossequio al principio secondo cui "la previsione della retrocessione degli interessi secondo il *pro rata temporis* è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull'estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 c.c. e art. 35 cod. consumo deve comunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano di ammortamento c.d. "alla francese") (v. Collegio di Bari, decisione n. 008952/2020 e decisione n. 14967/2019). Ne consegue il diritto del ricorrente a ricevere un'integrazione allo storno già operato degli interessi non maturati, calcolato secondo il criterio lineare proporzionale *pro rata temporis,* pari a euro 2.014,07 (nei limiti del *petitum)*.
La domanda del ricorrente è, inoltre, relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte di tutti gli altri oneri economici connessi ad un finanziamento anticipatamente estinto rispetto ai termini convenzionalmente pattuiti, in applicazione del principio della equa riduzione del costo totale del credito, "pari all'importo degli interessi" e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto", sancito dall'art. 125-*sexies* del TUB.
E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato tanto nella "giurisprudenza ABF", quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 2e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. *recurring*). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.
Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del

Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte dio Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la Direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione nel prevedere che " *il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto",* includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.
La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".
"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".
"La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi ed ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".
"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*".
In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota dei costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.
Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento in ordina alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.). Ritiene, pertanto – nel caso di specie – di accogliere, avuti presenti gli orientamenti recentemente condivisi tra i Collegi in ordine alla voce di costo sotto riportata - la domanda restitutoria per gli importi appresso indicati:

1) Commissione alla mandataria (lett. a) ……euro 298,22
2) Commissione intermediario…….....euro 898,34

Per quanto riguarda le voci di costo "*recurring*", l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis,* tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e moltiplicato per il numero delle rate residue e che l'intermediario è tenuto al rimborso al cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Pertanto, in linea con il richiamato orientamento,

pur riscontrata la natura *recurring* delle voci di costo relative alla commissione alla mandataria (lett..b) e degli oneri assicurativi, attesi i rimborsi già eseguiti per entrambi tali voci di costo (in particolare per gli oneri assicurativi, tale rimborso è stato effettuato sulla base dei criteri contenuti nelle Condizioni Generali di assicurazione, debitamente consegnate al cliente), si conclude che le richieste del ricorrente a tale titolo non meritano di essere accolte. Parimenti, non può essere accolta la richiesta del cliente di integrale restituzione della penale di estinzione anticipata, in quanto priva della prova posta a carico del ricorrente circa la sua effettiva giustificazione (v. in tal senso Collegio di coordinamento n. 5909/2020 che ha posto a carico del ricorrente che contesta l'addebito della commissione di estinzione a dover provare ex art. 2697 c.c. che tale indennizzo non sia casualmente giustificato).
In definitiva, va riconosciuto il diritto del ricorrente a ricevere, a titolo di interessi corrispettivi non maturati, l'importo pari a euro 2.014,07 (nei limiti della domanda) ed, a titolo di quota parte delle commissioni non maturate, l'importo pari a euro 1.196,56, e, pertanto, il rimborso dell'importo complessivo pari a euro 3.210,63 oltre interessi.
Infine, non può accogliersi la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che: (i) le "*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*" che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Collegio di Coordinamento, dec. n. 4618/2016); (iii) al fine di un loro eventuale riconoscimento, occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione; (iv) infine, l'orientamento consolidato di questo Arbitro in *subjecta materia* e la sua agevole conoscibilità non paiono rendere indispensabile l'assistenza di un professionista per la mera richiesta di rimborso di oneri pagati e non goduti in relazione a contratti di cessione del quinto dello stipendio o rimborsabili mediante delegazione di pagamento.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.210,63, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO